

## STATUTO

**CONSORZIO PER  
L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN  
FORMA ABBREVIATA DINTEC  
- S.C.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA NERVA 1

Numero REA: RM - 733457

Codice fiscale: 04338251004

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2015 - Statuto completo .....	2
--	---

**STATUTO**

**"CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L."**

ARTICOLO 1

(Denominazione Sociale)

Anche ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L." in forma abbreviata "DINTEC - S.C.R.L."

La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 52 del D.P.R. n. 254 del 2005.

L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

ARTICOLO 2

(Sede)

La società ha sede legale ed amministrativa in Roma.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

(Durata)

La Società ha durata sociale sino al 31 dicembre 2020, salvo

proroghe da deliberarsi nelle forme di legge.

#### ARTICOLO 4

(Natura)

La Società, costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

Essa sarà obbligata a reinvestirli in attività pertinenti l'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 5

(Oggetto)

La società, nell'ambito dei prodotti e dei processi produttivi dei settori agricolo, artigiano, industriale e dei servizi, e della Pubblica Amministrazione, ha per oggetto:

- a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle Piccole e Medie imprese;
- b) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per il sistema formativo e l'università, la formazione di figure professionali specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di qualificazione di prodotti/servizi;
- c) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la realizzazione e

gestione di banche dati sulle imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze;

d) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;

e) la raccolta, l'elaborazione, la diffusione (anche mediante pubblicazione di libri, riviste, banche dati e strumenti multimediali) di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle Piccole e Medie

imprese;

f) l'implementazione di sistemi di gestione basati su norme tecniche.

La Società ha lo scopo di ampliare e di mettere in comune le attività svolte dai Soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico ed in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune,

nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

I prodotti e servizi della società sono rivolti prevalentemente ai soci.

#### ARTICOLO 6

(Soci)

Alla società possono partecipare enti e organismi del Sistema camerale come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23.

È esclusa la partecipazione dei privati.

Gli enti e gli organismi del Sistema camerale che desiderino partecipare al consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso i contributi consortili le attività della società secondo quanto di volta in volta deliberato e di quanto previsto dal presente statuto;
- indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'ammissibilità della domanda e convoca l'Assemblea.

L'Assemblea, esaminata la domanda anche in relazione alla

situazione complessiva della società consortile, decide in ordine all'ammissione della domanda ed in caso positivo stabilisce la quota che il nuovo socio potrà sottoscrivere, comunicandolo al Consiglio di Amministrazione. In caso di ammissione della domanda, il Consiglio di Amministrazione convoca un'Assemblea per l'aumento del Capitale Sociale pari alla quota da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

#### ARTICOLO 7

(Trasferimento di quote)

E' ammesso il trasferimento di quote del Capitale Sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'Art. 6 e previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri Soci.

#### ARTICOLO 8

(Capitale Sociale)

Il capitale sociale è di Euro 551.473,09.=  
(cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09).

#### ARTICOLO 9

(Finanziamenti alla Società)

La Società può acquisire presso i propri Soci fondi, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento.

L'assunzione dei predetti fondi (la cui concessione è peraltro libera) dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

(Recesso)

I Soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, i Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli art. 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 25 e 26 del presente Statuto hanno sempre diritto di recedere e di ottenere il rimborso delle proprie quote.

In tutti i casi la dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data dell'Assemblea che ha assunto le deliberazioni in questione.

ARTICOLO 11

(Entrate)

Le entrate della Società sono costituite:

- dai contributi, dalle quote e dai conferimenti dei Soci;
  - dai finanziamenti derivanti dalla Legge 64/86 o da altri provvedimenti legislativi, statali, regionali, comunitari o di altri organismi internazionali;
  - dai corrispettivi per contratti stipulati con enti ed organismi interessati ad usufruire dei servizi e delle informazioni e più in generale delle prestazioni offerte dalla Società;
  - dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore della Società;
- da ogni altra entrata giudicata, dal Consiglio di

Amministrazione, idonea a perseguire gli scopi per i quali la Società è costituita.

Nel perseguimento dello scopo sociale l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei soci di contributi, in denaro o in natura, occorrenti per il funzionamento della società e per la copertura dei costi necessari.

I contributi consortili sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

- definizione dei servizi consortili indivisibili, ai quali tutti i consorziati contribuiscono, anche in modo differenziato;
- definizione dei servizi consortili generali e specifici, ai quali i consorziati contribuiscono solo per adesione;
- quote di contributi consortili differenti per diverse categorie di servizi e/o di soci.

Spetta al Consiglio di amministrazione di assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente capoverso, egli ha la facoltà di recedere dalla società nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 10 del presente statuto.

#### ARTICOLO 12

(Organi sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai soci o dai delegati dei Soci.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dalla Società;
- c) delibera, le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- d) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- e) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- g) nomina e revoca i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- h) nomina e revoca i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico;
- i) delibera il compenso del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio

Sindacale e del Comitato Tecnico-Scientifico;

l) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

m) assegna gli obiettivi strategici agli amministratori e individua gli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;

n) delibera su tutte le altre materie che a norma di legge e di Statuto sono riservate alla sua competenza;

o) delibera su tutti gli argomenti che saranno sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

p) autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti: cessioni ed acquisti di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società; iscrizioni di ipoteche; avalli.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello statuto;

b) delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;

c) delibera la proroga e lo scioglimento della società;

d) nomina e definisce i poteri dei liquidatori;

e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

#### ARTICOLO 14

(Convocazione dell'Assemblea)

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere

convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea è convocata almeno tre volte l'anno:

a) entro i trenta giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione corredato dal parere del Comitato Tecnico-Scientifico;

b) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

c) entro centottanta giorni dall'apertura dell'esercizio sociale per la valutazione del bilancio del primo quadrimestre e l'aggiornamento del budget.

L'Assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due Soci o comunque almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente della Società con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima della data

di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione, diverso dal primo.

#### ARTICOLO 15

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dell'uno e dell'altro il Presidente sarà nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, con l'eccezione delle delibere concernenti il bilancio, il programma annuale di attività, la determinazione dei contributi consortili, la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale, che dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale ad eccezione delle delibere di approvazione di progetti di fusione che saranno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro dei Soci.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare; si applicano in tal caso, le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 17

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero tre membri e dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata in carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 18

(Poteri e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle linee strategiche e programmatiche delineate dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ha il compito di:

a) proporre all'Assemblea l'attività e le linee di sviluppo

della Società tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico;

b) predisporre almeno un mese prima dell'inizio di ogni esercizio sociale i programmi annuali di attività ed il conto preventivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea;

c) predisporre un bilancio semestrale con la relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;

d) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;

e) nominare il Direttore e i dirigenti della Società stabilendone compiti e compensi;

f) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Società e dei collaboratori esterni;

g) deliberare le convenzioni, i contratti e in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la Società, su autorizzazione dell'Assemblea;

h) deliberare le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;

i) prendere atto della dichiarazione di recesso dei Soci dandone comunicazione all'Assemblea;

l) proporre eventuali modifiche al presente Statuto;

m) deliberare l'assunzione di finanziamenti da parte dei Soci.

#### ARTICOLO 19

(Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata spedita a tutti i componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale almeno otto giorni prima e, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o fax spedito con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In difetto sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti il Collegio Sindacale.

Alle sedute partecipa altresì il Direttore della Società.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 20

(Presidente e Vice Presidente)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente il quale potrà nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categoria di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni e la rappresentanza spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza della Società è attribuito anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 21

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia presente almeno un Sindaco presso il luogo di convocazione;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 22

(Comitato Tecnico-Scientifico)

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da quattro a sei membri tutti nominati dall'Assemblea.

Ne fa altresì parte il Direttore della Società.

L'Assemblea nomina il Presidente del Comitato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive verso il Consiglio di Amministrazione riguardo alle linee di politica tecnologica e scientifica e ai programmi annuali di attività della Società.

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, esprime pareri e valutazioni non vincolanti sulle linee e sui problemi di politica tecnologica e scientifica all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Società.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della loro funzione, nonché un compenso costituito da gettoni di presenza il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 23

(Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, ove richiesto per legge o per iniziativa di almeno due Soci o di una quota di capitale non inferiore al 20% (venti per cento), sarà certificato da una Società di Revisione Contabile.

#### ARTICOLO 24

(Cause di scioglimento)

La Società si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione motivata dall'Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.

#### ARTICOLO 25

(Liquidazione e devoluzione del Patrimonio)

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e ne determina i poteri ed il compenso.

In caso di scioglimento della Società tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.

#### ARTICOLO 26

(Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Roma la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta

giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### ARTICOLO 27

(Disposizioni transitorie finali)

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

COPIA AUTENTICA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITA DI FIRMA  
DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI  
DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.,

ROMA, 20 marzo 2015

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.